

Conseguentemente:

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale). —

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 266-ter. — (Acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico). —

1. Quando siano necessari per l'accertamento dei fatti, i dati relativi al traffico telefonico o telematico sono acquisiti presso il fornitore, con decreto motivato del giudice, su richiesta delle parti.

2. Il difensore di una delle parti private o della persona offesa può sempre richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Nei casi di urgenza il pubblico ministero può provvedere autonomamente all'acquisizione con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro quarantotto ore.

4. Nel corso delle indagini, il trattamento e l'analisi dei dati relativi al traffico telefonico o telematico sono effettuati dal pubblico ministero e possono essere delegati alla polizia giudiziaria. Solo in casi eccezionali il pubblico ministero può, con decreto motivato, affidare tali attività ad un consulente nominato ai sensi dell'articolo 359 ».

all'articolo 5, sopprimere la lettera c).

4. 7. Ferranti Tenaglia Rosato, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) delitti di cui agli articoli 423-*bis* del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. 8. Vietti, Rao, Libè, Romano, Tassone.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. 9. Vietti, Rao, Libè, Romano, Tassone.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale.

4. 10. Realacci, Granata, Giammanco, Mariani, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

4. 21. Ferranti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile

4. 11. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

***4. 12.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

***4. 19.** Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo le parole: comunicazioni tra presenti aggiungere le seguenti: nelle private dimore.

4. 13. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere le parole da: solo se vi è fino a: attività criminosa

4. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: solo se vi è fino a: attività criminosa con le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è un'elevata probabilità di raccogliere elementi decisivi per il procedimento.

4. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: solo se vi è fino a: attività criminosa con le seguenti: . Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonché quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.

4. 16. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: solo se vi è fino a: ove è disposta con le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,

l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi.

4. 17. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: fondato motivo con le seguenti: motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento,.

4. 18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (Modifica all'articolo 266-bis e introduzione dell'articolo 266-quater del codice di procedura penale). — 1. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: « tra più sistemi » sono aggiunte le seguenti: « secondo le norme del presente capo ».

2. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 266-quater. — (Intercettazione di corrispondenza postale). — 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

4. 01. Ferranti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche ».

4. 02. Vietti, Rao, Romano, Tassone.

A.C. 1415-A – Articolo 5**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1415-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(*Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti »;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni

previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.

1-*quater*. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso »;

d) al comma 2, la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e le parole: « con decreto motivato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1 »;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo

266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente »;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 3-*bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

Sopprimerlo.

***5. 1.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Melchiorre, Tanoni.

Sopprimerlo.

***5. 3.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — *(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).* — 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « Gli indizi possono essere desunti anche dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo o in altro procedimento ».

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter.* Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con gli atti necessari per il giudizio. A richiesta del giudice trasmette gli altri atti dell'indagine richiesti.

1-*quater.* Nei procedimenti contro ignoti, la richiesta di intercettazione e la conseguente autorizzazione possono riguardare anche le utenze ed i luoghi nella disponibilità della persona offesa, che deve essere avvertita salvo che tale adempimento sia escluso dal provvedimento autorizzativo in quanto possa nuocere alle indagini. È sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni quando sia utile alle indagini per l'identificazione delle persone ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone che dispone l'intercettazione

indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del pubblico ministero, motivata anche dai risultati dell'intercettazione fino ad allora disposta, la durata delle operazioni può essere prorogata dal giudice, con provvedimento che deve esplicitare la sua autonoma valutazione, per un periodo di pari durata, e così via fino al compimento per la prima volta del termine per le indagini preliminari. Con il provvedimento che autorizza la proroga ai sensi dell'articolo 406, comma 1, il giudice, su richiesta dal pubblico ministero motivata dall'esigenza che non sia vanificata l'attività proficua per le indagini fino ad allora svolta, può contestualmente autorizzare la proroga anche delle intercettazioni con motivazione che faccia espresso riferimento alle specifiche esigenze di mantenere l'intercettazione quale strumento assolutamente necessario per la conclusione delle indagini ».

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, articolo 609-bis e gli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa ».

e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « specificamente indicato quale responsabile del corretto adempimento delle operazioni cui non procede personalmente. Entrambi possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto dal procuratore della Repubblica o suo delegato sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Palomba).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — (Modifica dell'articolo 267 del codice di procedura penale). — 1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 267. — (Presupposti e forme del provvedimento). — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, un'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al

giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, salvo che emergano nuovi elementi investigativi adeguatamente motivati, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

4. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

5. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

6. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercetta-

zione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria ».

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Ferranti).

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

5. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché per la richiesta di intercettazione di comunicazioni »;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « , e per le richieste di intercettazione ».

5. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,

***5. 7.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,

***5. 8.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,

***5. 106.** Pecorella.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento. L'autorizzazione è data con decreto motivato che contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

sopprimere la lettera c);

lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e;

lettera e), capoverso:

secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;

terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;

lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

5. 13. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.

lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e;

lettera e), capoverso:

secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;

terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;

lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

5. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e;

lettera e), capoverso:

secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;

terzo periodo, sostituire le parole: tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi con le seguenti: giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima delle indagini preliminari;

sopprimere l'ultimo periodo;

lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

***5. 9.** Melchiorre, Tanoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e;

lettera e), capoverso:

secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;

terzo periodo, sostituire le parole: tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi con le seguenti: giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima delle indagini preliminari;

sopprimere l'ultimo periodo;

lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

***5. 10.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e;

lettera e), capoverso:

secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari territorialmente competente;

terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari territorialmente competente;

lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.

5. 11. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito

ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale *con le seguenti*: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale » e;

lettera e), capoverso:

secondo periodo, sostituire la parola: tribunale *con le seguenti:* giudice per le indagini preliminari;

terzo periodo, sostituire la parola: tribunale *con le seguenti:* giudice per le indagini preliminari;

lettera f), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale *con le seguenti:* giudice per le indagini preliminari.

5. 12. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale *con le seguenti:* nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis.

5. 107. Pecorella.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: , motivato contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti: motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso

luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fini dell'indagine".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: , motivato contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti: motivato, contestuale e successivamente non modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento. L'intercettazione è autorizzata soltanto nei confronti di utenze telefoniche o di altri mezzi di comunicazione in uso a chi risulti il probabile autore del reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 1-bis è abrogato.

5. 108. Pecorella, Calderisi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: contestualmente *con le seguenti:* adottato immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: contestual-

mente con le seguenti: adottato immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore.

5. 16. Mannino, Romano, Tassone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile.

5. 17. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: contestualmente.

5. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: contestualmente aggiungere le seguenti: , adottato con decisione unanime,

5. 19. Consolo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: gravi.

5. 20. Vietti, Rao, Romano, Tassone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: gravi con la seguente: sufficienti.

5. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: gravi con la seguente: evidenti.

5. 113. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5. 22. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.

***5. 23.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.

***5. 24.** Melchiorre, Tanoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.

***5. 25.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: l'intercettazione è assolutamente indispensabile con le seguenti: le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa » sono sostituite dalle seguenti: « le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse ».

5. 300. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: assolutamente.

5. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: della prosecuzione.

5. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e sussistono fino alla fine del periodo.

5. 28. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: e sussistono fino alla fine del periodo con il seguente periodo: . La motivazione contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

5. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: specifiche e con le seguenti: specifiche o.

5. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: espressamente e analiticamente.

5. 31. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: espressamente e.

5. 32. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e analiticamente.

5. 33. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino alla fine del capoverso.

5. 34. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.

***5. 35.** Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.

***5. 36.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.

***5. 37.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.

5. 38. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il giudice, con decreto motivato, può disporre l'intercettazione delle utenze in uso a persone in relazione alle quali ricorrano i requisiti di cui al presente articolo, pur se intestate e terzi. Qualora queste ultime

risultino intestate a soggetti per i quali sia prevista l'autorizzazione a procedere, le intercettazioni non possono essere utilizzate nei confronti dell'intestatario formale, senza la previa autorizzazione.

5. 112. Di Pietro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 39. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: insieme con fino alla fine del capoverso, con le seguenti: prima della richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti; nelle successive richieste si trasmette la documentazione da cui emergono i nuovi elementi.

5. 40. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo la parola: giudice aggiungere le seguenti: , a sua richiesta,

5. 41. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: il fascicolo fino alla fine del capoverso, con le seguenti: gli atti di cui all'articolo 291, comma 1.

5. 109. Pecorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: il fascicolo fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione.

5. 42. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: tutti.

5. 43. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: su richiesta del giudice stesso se ne ravvisa la necessità ovvero limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.

5. 44. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.

5. 45. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 46.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 47.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 1-ter.

5. 48. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: su richiesta della persona offesa.

5. 49. Di Pietro, Palomba

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le parole da: , su richiesta fino a: l'autore del reato con le seguenti: quando vi sono gravi indizi di reato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso 1-quater.

5. 100. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le parole da: , su richiesta fino a: l'autore del reato con le seguenti: quando vi sono gravi indizi di reato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso 1-quater.

5. 51. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 lettera c), comma 1-ter, sostituire le parole da: , su richiesta della persona offesa fino a: stessa con le seguenti: relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della persona offesa.

5. 52. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: al solo fine di identificare l'autore del reato.

***5. 53.** Di Pietro, Palomba

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: al solo fine di identificare l'autore del reato.

***5. 54.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 1-quater.

5. 55. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: al solo fine di

identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

***5. 56.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

***5. 57.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di identificare l'autore del reato.

5. 58. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 59.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 60.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

****5. 61.** Melchiorre, Tanoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

****5. 62.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

****5. 63.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo,

Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici,
Zaccaria.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da:* di trenta
giorni *fino alla fine del capoverso con le
seguenti:* pari alla durata massima delle
indagini preliminari

5. 64. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sop-
primere le parole:* , anche non continua-
tivo.

*Conseguentemente, al medesimo capo-
verso:*

terzo periodo, sopprimere le parole:
anche non continuativi;

*sostituire l'ultimo periodo con il se-
guente:* Ulteriori proroghe delle intercetta-
zioni, per periodi di quindici giorni, pos-
sono essere autorizzate dal giudice qua-
lora siano emersi nuovi elementi specifi-
catamente indicati nel provvedimento di
proroga, oltre agli elementi di cui al
comma 1.

5. 65. Ferranti, Tenaglia, Capano, Caval-
lario, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni
Farina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zacca-
ria.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sop-
primere il secondo periodo.*

5. 66. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo
periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , con
decreto motivato, qualora permangano gli
stessi presupposti.

5. 67. Vietti, Rao, Romano, Tassone.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sop-
primere l'ultimo periodo.*

5. 68. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, so-
stituire l'ultimo periodo con il seguente:*
Ulteriori proroghe possono essere autoriz-
zate entro i termini di durata massima
delle indagini preliminari.

5. 69. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostit-
uire l'ultimo periodo con il seguente:* Ulte-
riori proroghe delle intercettazioni, per pe-
riodi di quindici giorni, possono essere au-
torizzate dal giudice qualora siano emersi
nuovi elementi specificatamente indicati
nel provvedimento di proroga, oltre agli
elementi di cui al comma 1.

5. 70. Ferranti, Tenaglia, Capano, Caval-
lario, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni
Farina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zacca-
ria.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, ultimo
periodo, sopprimere le parole da:* qualora
siano *fino alla fine del capoverso.*

5. 71. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, ag-
giungere, in fine, i seguenti periodi:* Il
pubblico ministero può proseguire l'inter-
cettazione se è resa assolutamente indi-
ispensabile in relazione al verificarsi di un
fatto specifico e al fine di impedirne la
commissione. Ai fini della convalida si
applica il comma 2.

5. 110. Pecorella, Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.

5. 72. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21. — 1. L'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è abrogato.

5. 100-bis. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 73. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater con le seguenti: un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono.

5. 74. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in relazione a delitti aggiungere le seguenti: di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, nonché.

5. 75. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando,

Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: e 3-quater con le seguenti: , 3-quater e 3-quinquies, nonché di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).

5. 111. Pecorella.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-bis del codice penale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile; infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; aggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24

febbraio 1998 n. 58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7;

5. 76. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater *aggiungere le seguenti:* del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 423-bis, 575, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 605, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 644 del codice penale, nonché di quelli di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

5. 77. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater *aggiungere le seguenti:* e 3-quinquies del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 629, 644 del codice penale.

5. 78. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando,

Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater *aggiungere le seguenti:* , nonché di cui agli articoli 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 del codice penale.

5. 79. Vietti, Rao, Romano, Tassone.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater *aggiungere le seguenti:* del presente codice, nonché di cui all'articolo 317 (Concusione) del codice penale.

5. 80. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater *aggiungere le seguenti:* del presente codice, nonché di cui all'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) del codice penale.

5. 81. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater *aggiungere le seguenti:* del presente codice, nonché di cui all'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) del codice penale.

5. 82. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni